



VIGILANZA PRIVATA

Decreto Delegato ex art. 138, comma 2 del Tulpis

Quadro normativo:

Attualmente i riferimenti di maggior contenuto sono inseriti nell'allegato D al DM 269/2010, punti 1.e – 1.f – 1.g.

Proposta.

Requisiti minimi di formazione delle GpG.

Si ritiene indispensabile proseguire nell'opera di qualificazione degli operatori della vigilanza privata, contemperando allo stesso tempo tale attività con le esigenze operative, organizzative ed economico/commerciali degli istituti di vigilanza.

In tale ottica riterremo che contenuto fondamentale del Decreto relativamente alla formazione professionale sia rappresentato dall'esposizione del piano formativo per la formazione iniziale.

Riterremo altresì molto utile se si provvedesse ad inserire nel decreto una impostazione come già oggi in essere per gli addetti alle attività di intrattenimento e spettacolo (DM 6 ottobre 2009 Art. 3), dove la formazione di base può essere preassuntiva e a cura di società/enti anche terze cui sia affiancato il controllo di organo pubblico (come oggi avviene da parte delle Questure per le verifiche dei corsi interni).

Per quanto concerne poi il contenuto del piano formativo oggi si possono trovare già vari riferimenti, alcuni inseriti nel DM 269/2010, punto 1.e, altri ricavabili dall'esperienza delle parti sociali che nella bilateralità hanno a suo tempo condiviso i piani formativi per l'apprendistato.

Per quanto concerne invece l'aggiornamento professionale periodico riterremo di confermare le modalità già descritte al punto 1.f e 1.g dell'allegato D al DM 269/2010.

Requisiti minimi professionali delle GpG.

Trattandosi comunque di requisiti minimi e al fine di non avere momenti di attacco per confliggenza con disposizione comunitarie, riterremo utile ripercorrere sulla materia l'esperienza già fatta con gli addetti alle attività di intrattenimento e spettacolo (DM 6 ottobre 2009 Art. 1, c 4) ovviamente con i dovuti adeguamenti alle specificità di settore.

A.N.I.V.P.

